



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU)
SETTORE 3 - GESTIONE ECONOMICA DEL PERSONALE.**

Assunto il 15/05/2018

Numero Registro Dipartimento: 619

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 5217 del 28/05/2018

**OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 73
COMMA 1 LETT.A) DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.SS. DIPENDENTI GANGEMI
SALVATORE E PAPALEO GUGLIELMO.SENTENZA N.1119/2016 CORTE D'APPELLO DI
CATANZARO..**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTI:

- la L. 241/90;
- il D.P.G.R. n. 354/99 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 445/2000 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la L.R. n.19/2001;
- il Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 521 del 12/07/2010, la D.G.R. n. 428 del 20/11/2013 e la D.G.R. n. 19 del 05/02/2015 riguardanti la struttura organizzativa della Giunta Regionale;
- l'art. 73 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. n. 330 del 11/08/2016 con la quale l'Avv. Bruno Zito è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane";
- il D.G.R. n. 505 del 31/10/2017 ed il conseguente D.D.G. n.13217 del 29/11/2017 con il quale il dott. Luciano Rossi ha ricevuto l'incarico di Dirigente del Settore "Gestione Economica del Personale" del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane";
- la D.G.R. n. 637 del 21/12/2017 di approvazione del "Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni 2018-2020";
- la L.R. n. 48 del 22/12/2017 recante "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive", ai sensi dell'art. 73, comma 1 del d.lgs. n.118/2011;
- la L.R. n. 54 del 22/12/2017 avente per oggetto "Provvedimento Generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra finanziaria per l'anno 2018);
- la L.R. n. 55 del 22/12/2017 avente per oggetto "Legge Regionale di stabilità 2018"
- la L.R. n.56 avente per oggetto "Bilancio di Previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni 2018/2020;

Tenuto conto che ai fini di garantire la completezza degli adempimenti prescritti in ordine agli obiettivi assegnati dal Piano della Performance anno 2018, si espongono di seguito gli elementi previsti dall'art.53 del d.lgs. 174/2016 ("Contenuto della denuncia di danno": la denuncia di danno contiene una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l'indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l'individuazione dei presunti responsabili, l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio);

RITENUTO CHE:

- il contenzioso de quo trae origine dal ricorso proposto dai dipendenti regionali Salvatore GANGEMI e Guglielmo PAPALEO contro la Regione Calabria, inquadrati entrambi nella categoria giuridica D1 ed economica D3, rivolto ad ottenere l'illegittima esclusione dalla graduatoria tra gli aventi diritto al beneficio economico della posizione economica orizzontale per l'anno 2009, a causa della irragionevolezza dei criteri fissati dalla contrattazione decentrata, in violazione del CCNL di riferimento e delle decisioni assunte dalla Regione Calabria. I ricorrenti hanno invocato la disapplicazione delle graduatorie già pubblicate e la declaratoria di nullità delle clausole contrattuali e degli atti interpretativi in contrasto con il CCNL di categoria e la normativa di legge e, conseguentemente la condanna della Regione al loro inserimento tra gli aventi diritto;
- il Tribunale di Catanzaro – Sezione Lavoro - con sentenza n. 131/2014 accoglie il ricorso, dichiara l'illegittimità dell'esclusione dalla graduatoria relativa alla progressione economica orizzontale dei ricorrenti per l'anno 2009, in contrasto con gli artt.5 e 13 del CCNL 31.03.1999, nella parte in cui dispongono che la selezione debba avvenire sulla base di criteri meritocratici e con riferimento a tutto il personale inquadrato nella categoria immediatamente precedente a quella da conseguire; condanna la Regione Calabria alla rifusione delle spese di lite liquidati in complessivi Euro 2.100,00 oltre accessori di legge;
- la Regione Calabria propone appello;
- la Corte d'Appello di Catanzaro con sentenza n. 1119/2016 rigetta l'Appello, condanna l'Ente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di ciascun appellato che liquida, per ognuno, in complessivi Euro 1.500,00, oltre accessori come di legge dovuti;

-con nostro D.D.S. n. 13769 del 10/11/2016 è stato quantificato il debito fuori bilancio, richiedendone copertura finanziaria al Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanza;

CONSIDERATO CHE

- con delibera di Giunta Regionale n. 482 del 06/12/2016 è stato approvato il disegno di legge recante "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui alla lettera a) ed e), comma 1 del d.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii" da sottoporre all'approvazione del Consiglio Regionale, ed in particolare sono stati individuati gli elementi per il successivo riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivante da sentenze esecutive ed acquisizione di beni e servizi;

- con delibera di Giunta Regionale n. 556 del 28/12/2017 il Dipartimento "Bilancio, Patrimonio e Finanza" ha apportato le necessarie variazioni al bilancio di previsione 2016-2018, derivanti da sentenze esecutive notificate all'amministrazione regionale, di competenza del Dipartimento "Organizzazione, Risorse Umane", riconosciute con L.R. n. 42 del 27/12/2016, in esecuzione alla sentenza n. 1119/2016 della Corte d'Appello di Catanzaro - Sez. Lavoro;

-con D.D.S. n. 17451 del 29/12/2016, il Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanza ha proceduto ad assumere gli impegni contabili degli importi riconosciuti dalla suindicata legge;

-lo scrivente Settore nella fase di predisposizione del provvedimento di liquidazione ha constatato che gli impegni di spesa contabili di cui sopra, risultavano essere stati cancellati dal Dip. Bilancio in sede di riaccertamento dei residui ;

Considerato, altresì che:

- Conseguentemente è necessario procedere ad una nuova quantificazione del debito fuori bilancio, in virtù della sentenza n. 1119/2016 della Corte d'Appello di Catanzaro – Sez. lavoro – per le seguenti somme:

1) per **PAPALEO Guglielmo** la somma totale di **Euro 11.948,78** così ripartita:

- Euro 7.883,75 quale sorte capitale;
- Euro 634,72 per interessi legali;
- Euro 2.759,31 quale contributi conto Ente;
- Euro 671,00 per IRAP;

2) per **GANGEMI Salvatore** la somma totale di **Euro 1.707,11** così ripartita:

- Euro 1.126,25 quale sorte capitale;
- Euro 90,68 per interessi legali;
- Euro 394,18 quale contributi conto Ente;
- Euro 96,00 per IRAP;

Ritenuto, altresì che le somme riconosciute ai ricorrenti, dalla sentenza n.1119/2016 della Corte d'Appello di Catanzaro costituiscono, comunque somme che l'Amministrazione avrebbe dovuto esborsare ai ricorrenti in caso di idoneità nella graduatoria PEO 2009 e che, pertanto, è da escludere una presunta responsabilità nella genesi del debito;

Considerato altresì che

- le somme necessarie per l'adempimento delle suindicate obbligazioni sono qualificate come debito fuori bilancio per il quale è previsto il prodromico riconoscimento della legittimità con legge regionale, ex art. 73, comma 1 lett. a) del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- è necessario procedere alla liquidazione delle somme anche per evitare l'avvio delle procedure esecutive con conseguente aggravio delle spese a carico dell'Erario regionale;

- non è ravvisabile responsabilità per la genesi del debito in quanto originatosi da provvedimento giudiziale nel quale la Regione Calabria, costituitasi, ha difeso le ragioni dell'Ente come quello del contenzioso in oggetto;

- con provvedimento separato si provvederà al pagamento delle spese legali a favore del procuratore legale distrattario, attraverso il Capitolo di bilancio di pertinenza dell'Avvocatura Regionale;

ATTESTATA sulla scorta dell'istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto;

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

DECRETA

- di quantificare il debito fuori bilancio, che non trova copertura sui capitoli di spesa del Settore scrivente in ottemperanza alla sentenza n. 1119/2016 della Corte d' Appello di Catanzaro – Sez. Lavoro –, di cui si riconosce – per i motivi di cui in premessa – l'obbligatorietà della spesa, così suddiviso:

1) a favore di Guglielmo PAPALEO da corrispondersi, la somma totale di Euro 11.948,78 così ripartita:

- Euro 7.883,75 quale sorte capitale;
- Euro 634,72 per interessi legali;
- Euro 2.759,31 quale contributi conto Ente;
- Euro 671,00 per IRAP;

2) a favore di Salvatore GANGEMI da corrispondersi, la somma totale di Euro 1.707,11 così ripartita:

- Euro 1.126,25 quale sorte capitale;
- Euro 90,68 per interessi legali;
- Euro 394,18 quale contributi conto Ente;
- Euro 96,00 per IRAP;

– di inoltrare il presente decreto al Settore AA.GG. Giuridici ed Economici del Dipartimento Bilancio, Patrimonio e Finanza per la messa a disposizione delle somme occorrenti, previa trasmissione al Consiglio Regionale al fine del riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenze esecutive, ex art. 73, comma 1 lett.a) del d.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

– di inoltrare il presente decreto al Settore “Affari Generali, Giuridici ed Economici-Contenzioso del Dipartimento “Organizzazione, Risorse Umane”;

– di inoltrare il presente decreto ai Sigg. Gangemi e Papaleo;

-di provvedere con successivo atto, contestualmente all'impegno delle somme rese disponibili, alla liquidazione delle predette somme;

- di trasmettere il presente decreto alla Procura regionale presso la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale della Calabria ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. n. 289/2002 e dell'art. 45 bis, comma 3, della L.R. n. 8/2002 successivamente all'avvenuta liquidazione;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R. Calabria, secondo le vigenti disposizioni normative.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

PISTOCCHI MARIA ROSA

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

ROSSI LUCIANO LUIGI

(con firma digitale)